



COMUNE DI GRAVELLO LOMELLINA

(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 Reg. Delib.

OGGETTO : Parere in merito all'alienazione da parte di ASM ISA S.p.A. delle quote del 20% del capitale sociale di Lomellina Energia S.r.L.

L'anno **2020** addì **5** del mese di **MAGGIO** alle ore 19.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di I^a convocazione, in assenza di pubblico e con dispositivi di emergenza sanitaria Covid 19.

Risultano:

N°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	RATTI Francesco	X	
2	TROVATI Ilenia	X	
3	PIROVANO Adriano	X	
4	BADINI Stefano	X	
5	FIORINA Riccardo	X	
6	GARZA Stefano	X	
7	CIVIDINI Luigi Walter	X	
8	GUARDIA NICOLA Federico		X
9	SCARDILLO Nicola	X	
10	MURA Giovanni	X	
11	CARMINATI Diego	X	
Totale N.		10	1

Partecipa il Segretario Comunale **VISCO Dr. Maurizio**

Il Sig. **Dr. RATTI Francesco** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto segnata all'ordine del giorno.

La seduta, per l'emergenza sanitaria in corso dovuta al Covid-19, si svolge senza la presenza del pubblico, ai sensi di quanto previsto dalle attuali misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ai Consiglieri Comunali presenti, tutti dotati di mascherina, prima dell'accesso alla sala consiliare, è stata misurata la temperatura e per ognuno di loro è stata garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 31 del 17/12/2019 avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipate ex art 20 D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017";

Premesso che il Comune di Gravellona Lomellina detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- **partecipazioni dirette:**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A.S.M. Impianti e Servizi Ambientali S.p.a	02071890186	0,46%
A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a	01471630184	0,055%
Gal Lomellina (in liquidazione)	02330760188	0,40%

- **partecipazioni indirette** detenute tramite la società A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
A.S.M. Impianti e Servizi Ambientali S.p.a	02071890186	0,052%
Pavia Acque S.c.a.r.l.	02234900187	0,010%
A.S.M. Energia S.p.a	01985180189	0,030%
Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.a	02197520188	0,028%

- **partecipazione indiretta** detenuta tramite la società A.S.M. Impianti e Servizi Ambientali S.p.a:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Lomellina Energia s.r.l.	11629940153	0,092%

Visto il D.lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e in particolare:

- l'art. 20, rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", il quale disciplina l'obbligo, da parte dell'Ente locale che direttamente o indirettamente detenga quote di capitale in società, di dismettere tutte le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

- l'art. 10, rubricato "*Alienazione di partecipazioni sociali*", il quale stabilisce ai commi 1, 2 e 3, che "1. *Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. 2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. 3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione*";

Constatato che dai bilanci ufficialmente depositati, la società Lomellina Energia s.r.l. ha generato negli ultimi cinque esercizi i seguenti risultati negativi:

	2018	2017	2016	2015	2014
Risultato d'esercizio	-1.901.472,00	-6.501.206,00	-6.004.062,00	-5.057.368,00	-3.606.884,00

dai dati di bilancio sopra esposti, persiste pertanto il trend negativo dell'andamento gestionale e finanziario della società partecipata, di cui tener conto ai fini dell'applicazione della disposizione normativa in questione, anche se in miglioramento, da cui deriva l'obbligo – imposto dalla normativa vigente - di procedere alla dismissione della partecipazione indiretta di cui trattasi;

Considerato che:

- ASM ISA S.p.A., in applicazione di quanto stabilito dall'art. 10 del d.lgs. n. 175/2016 e in forza di apposita determinazione del proprio Amministratore Unico n. 134 del 7 agosto 2019, dal 7 Agosto 2019 al 6 settembre 2019 ha pubblicato sul proprio profilo internet, sulla G.U.R.I. (n. 94 del 12 agosto 2019), su un quotidiano locale (Provincia Pavese del 10 agosto 2019) e su due quotidiani a diffusione nazionale (Corriere della Sera e Avvenire del 14 agosto 2019), un "*Avviso esplorativo pubblico di indagine di mercato*", volto a verificare se vi fossero sul mercato operatori economici interessati ad acquisire le quota del 20% di partecipazione in Lomellina Energia S.r.l. detenuta dalla medesima ASM ISA S.p.A.;
- l'"*Avviso esplorativo pubblico di indagine di mercato*" di cui all'alinea che precede fissava nelle ore 12,00 del 6 settembre 2019 il termine entro cui i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel medesimo "*Avviso esplorativo pubblico di indagine di mercato*", avrebbero dovuto manifestare il proprio interesse all'acquisizione di una quota societaria pari al 20% del capitale sociale detenuto da ASM ISA S.p.A. in Lomellina Energia S.r.l.;
- entro il termine di cui trattasi (e, più precisamente, in data 5 settembre 2019 alle ore 9,40, con atto protocollato al P.G. 128G) è pervenuta ad ASM ISA S.p.A. una sola manifestazione di interesse, valida e rispondente ai requisiti prescritti, presentata da A2A Ambiente S.p.A., così come emerge dal contenuto del verbale delle operazioni concorsuali n. 1, redatto in data 9 settembre 2019;
- in base a quanto stabilito dal predetto "*Avviso esplorativo pubblico di indagine di mercato*" (art. 4), è previsto che al soggetto che ha manifestato il proprio interesse venga inviata una Lettera di invito, volta ad avviare la vera e propria fase di offerta, nell'ambito della quale sarà precisato "*ogni elemento di natura giuridica, tecnica o economica necessario per la compiuta formulazione di Offerta ad opera dei Candidati ammessi*";
- in data 3 dicembre 2019, la società A2A Ambiente S.p.A ha presentato ad ASM ISA S.p.A. l'offerta economica per l'acquisizione della quota societaria pari al 20% del capitale sociale della società Lomellina Energia s.r.l. al prezzo di € 7.700.000,00, così come emerge dal contenuto del verbale delle operazioni concorsuali n. 2, redatto in data 5 dicembre 2019;
- in data 11 dicembre 2019, il Comitato di Controllo Analogico di ASM ISA S.p.A. ha preso atto della regolarità del procedimento di alienazione delle quote detenute in Lomellina Energia s.r.l.;
- in base a quanto stabilito dal predetto "*Avviso esplorativo pubblico di indagine di mercato*" (art. 9), è previsto che "*l'atto di cessione quote avrà luogo entro 15 giorni dall'eventuale aggiudicazione definitiva*";

Preso atto che la procedura sopra descritta, espletata conformemente ai principi di "pubblicità, trasparenza e non discriminazione" di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 175/2016, costituisce operato della società ASM ISA S.p.A., svolto nel pieno esercizio dei poteri tipici dell'autonomia imprenditoriale che la legge attribuisce all'Amministratore Unico della citata società;

Ravvisato che a fronte della predetta autonomia imprenditoriale, il ruolo del Comune viene esercitato attraverso i contenuti propri delle deliberazioni aventi per oggetto i Piani di razionalizzazione annuali delle partecipazioni pubbliche, nonché nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 10, c. 1 e dell'art. 7, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui "*Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione*" di partecipazioni pubbliche sono adottati con "*deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali*";

Considerato che:

- come espressamente rilevato dal Comune di Gravellona Lomellina nell'ambito della delibera consiliare n. 31 del 17/12/2019, le disposizioni recate dal D.lgs. n. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- il Comune ha come interesse primario il rispetto della normativa vigente e la salvaguardia dell'intero assetto societario del Gruppo ASM, al quale si connette – nel caso di specie - il fine di non arrecare alcun danno e pregiudizio sia economico che imprenditoriale a fronte dell'operazione di cui trattasi che è stata avviata;

- la procedura di cessione delle partecipazioni oggetto della presente deliberazione persegue l'obiettivo di conformare l'assetto societario del gruppo ASM alla vigente normativa di settore (d.lgs. n. 175/2016) e di conseguentemente determinare una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, fermo restando che il Comune si riserva la facoltà di assumere le opportune determinazioni in merito agli esiti della citata procedura avviata da ASM ISA S.p.A., e ciò nell'interesse della collettività;

Visto il D.Lgs n. 175/2016 recante il "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Visti gli allegati pareri resi dal responsabile in ordine alla propria competenza;

Con n. 10 voti favorevoli su n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **Di dichiarare** le premesse alla presente delibera consiliare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di prendere atto** e ratificare l'operato dell'Amministratore Unico della società ASM ISA S.p.A., e la conseguente procedura di alienazione della partecipazione detenuta nel capitale sociale di Lomellina Energia S.r.l. indetta e sino ad oggi espletata dalla predetta ASM ISA S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d.lgs. n. 175/2016, senza nulla eccepire in proposito, riconoscendone la natura di atto imprenditoriale, i cui esiti finali saranno poi recepiti in apposita delibera che verrà adottata dal Consiglio Comunale di Gravellona Lomellina a termini dell'art. 10, c. 1 e dell'art. 7, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016;
3. **Di trasmettere** la presente deliberazione alla società ASM Impianti e Servizi Ambientali (ASM ISA S.p.A) e al Comune di Vigevano.

1. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA e CONTABILE

PARERE	☒	FAVOREVOLE
	☐	NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. Reg. Pubbl.

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08.05.2020 al 23.05.2020.

Gravellona Lomellina, lì 08.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva il _____ ai sensi:

- ☒ - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- ☐ - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio